

ATTO NORMATIVO DELL'AZIONE CATTOLICA ITALIANA DELL'ARCIDIOCESI DI BOLOGNA

(approvato dall'Assemblea diocesana straordinaria del 26 settembre 2004)

Il rinnovamento dell'Azione Cattolica Italiana che ha portato all'approvazione dello Statuto del 2003, ha dato nuovo impulso alla scelta della diocesanità dell'Associazione. In questa prospettiva è stata prevista l'adozione di atti normativi diocesani capaci di esprimere in modo più specifico ed efficace il volto locale dell'Azione Cattolica radicata nel territorio.

Il presente Atto Normativo diocesano individua quei caratteri propri dell'Azione Cattolica bolognese che concorrono a determinare in modo più preciso le modalità con le quali essa si pone al servizio della missione generale apostolica della Chiesa, conformemente alle prescrizioni contenute nello Statuto, anche in considerazione del patrimonio storico e culturale e delle specificità della comunità civile ed ecclesiale di Bologna.

Capitolo I

L'Azione Cattolica Italiana dell'Arcidiocesi di Bologna

Art. 1 – L'Atto Normativo diocesano.

1. L'Azione Cattolica Italiana dell'Arcidiocesi di Bologna è un'associazione di laici, articolazione diocesana dell'Azione Cattolica Italiana, nell'ambito della quale vive ed opera ed alla quale conforma l'orientamento della propria attività, in diretta collaborazione con la Gerarchia. L'Associazione diocesana è retta dallo Statuto Nazionale e, inoltre, dal presente Atto normativo che ne specifica l'identità e ne determina la composizione e il funzionamento.

Art. 2 – L'Associazione diocesana.

1. L'Associazione diocesana dell'Azione Cattolica Italiana (nel presente Atto denominata anche "Associazione diocesana" o "Azione Cattolica bolognese"), assume la formale denominazione di "Azione Cattolica Italiana dell'Arcidiocesi di Bologna" e fissa la propria sede a Bologna in Via del Monte n. 5.
2. L'Associazione diocesana riunisce tutti i laici che nella Diocesi aderiscono all'Azione Cattolica Italiana (Art. 20, comma 1, Statuto).
3. L'Azione Cattolica Italiana dell'Arcidiocesi di Bologna si articola in Associazioni territoriali, di norma riferite alle comunità parrocchiali, in Movimenti dell'Azione Cattolica Italiana formalmente costituiti nella Diocesi e può dare vita a Gruppi e Movimenti diocesani costituiti allo scopo di attuare la missione propria dell'Associazione in rapporto a specifiche condizioni ed esperienze di vita o a specifici ambienti.
4. Fa capo al Presidente diocesano pro-tempore la rappresentanza legale dell'Azione Cattolica Italiana dell'Arcidiocesi di Bologna.

Art. 3 – L'identità associativa.

L'identità associativa dell'Azione Cattolica bolognese va ricercata e costantemente ridefinita alla luce dei dati fondanti e delle caratteristiche che ne delineano la fisionomia e che sono strettamente correlate con la storia e il volto stesso della Chiesa di Bologna.

1. L'Azione Cattolica Italiana affonda le sue radici nella Chiesa di Bologna attraverso l'intuizione e l'opera di *Giovanni Acquaderni*, che nel 1867 fondò la Società della Gioventù Cattolica con il motto "preghiera, azione, sacrificio" e che seppe cogliere e promuovere la necessità di un collegamento associativo fra diversi gruppi ed esperienze di testimonianza cristiana nella realtà ecclesiale e nel mondo.

2. Lo speciale coinvolgimento della Chiesa di Bologna alla celebrazione e all'attuazione del *Concilio Ecumenico Vaticano II* rappresenta uno stimolo incessante alla maturazione nel nostro laicato della consapevolezza della centralità della Sacra Scrittura, della Liturgia e della ecclesologia di comunione a cui il Concilio ha orientato.
3. La *diocesanità* dell'Associazione si esprime nella diretta collaborazione con l'Arcivescovo in un rapporto di piena comunione e fiducia, con aperta disponibilità alla sua guida e offrendo con responsabile iniziativa il proprio organico e sistematico contributo per l'unica pastorale della Chiesa locale. Tale collaborazione si esplicita tra l'altro nella vita delle Associazioni parrocchiali, nella speciale cura pastorale dei giovani e delle famiglie, nella gestione dei campi-scuola estivi, dei ritiri e degli esercizi spirituali offerti a tutte le parrocchie, in costante solidarietà con il cammino, le scelte pastorali e la spiritualità della diocesi.
4. La scelta ministeriale della Chiesa di Bologna, che l'ha portata all'istituzione dei ministeri laicali e al ripristino del diaconato permanente, trova nella singolare forma di *ministerialità laicale* associata riconosciuta all'Azione Cattolica un prezioso elemento di complementarietà nella realizzazione più efficace del fine generale apostolico a cui la nostra Chiesa è chiamata e un significativo strumento di comunione fra le diverse componenti ecclesiali bolognesi (movimenti, associazioni, comunità).
5. La tradizione dell'Azione Cattolica bolognese è da sempre caratterizzata da un impegno formativo qualificato e originale. Tale impegno, conforme al Progetto Formativo Nazionale, si concretizza nella proposta di percorsi per tutte le fasce di età, offerti a tutte le parrocchie della Diocesi, in collaborazione responsabile con i Pastori che le reggono.
6. L'Azione Cattolica Italiana dell'Arcidiocesi di Bologna si pone in relazione con la comunità civile ed ecclesiale bolognese e con altre realtà ecclesiali, associative e sociali nella prospettiva della presenza, dell'epifania e dell'annuncio che animano la *natura missionaria* del suo ministero. La scelta missionaria dell'Azione Cattolica esprime il proprio specifico che è l'apostolato associato di laici cristiani, teso ad orientare le cose del mondo verso Dio, offrendo una testimonianza che ha la sua sorgente nel Battesimo ed è rafforzata dalla fraternità associativa.
7. Il recupero da parte della nostra Chiesa delle *memorie di santità* e di martirio sbocciate nella nostra terra sconvolta dalle vicende della seconda guerra mondiale e del dopoguerra, costituisce un prezioso riferimento per l'instancabile promozione di una *cultura di pace*.

Capitolo II

Adesione e partecipazione

Art. 4 – Adesione.

1. La richiesta di adesione esprime la volontà di una persona (adulto, giovane, ragazzo) di far parte dell'Azione Cattolica Italiana e di partecipare alla vita dell'Associazione diocesana di Bologna e, attraverso di essa, alla vita dell'Associazione nazionale, condividendone le finalità, l'ordinamento associativo e il progetto formativo, e comporta l'impegno ad una partecipazione attiva e corresponsabile.
2. La richiesta di adesione è esaminata e accolta dall'Associazione diocesana, attraverso l'Associazione parrocchiale, il movimento o il gruppo cui il richiedente vuole aderire. In assenza di una Associazione parrocchiale di riferimento la richiesta di adesione può essere presentata direttamente all'Associazione diocesana che può provvedere alla costituzione di un gruppo di aderenti presso il centro diocesano, con le modalità e le caratteristiche indicate al successivo Capitolo III.
3. L'adesione deve essere confermata ogni anno da parte del socio e dell'Associazione, nella rinnovata consapevolezza di partecipare alla vita dell'Associazione e, per essa, alla vita della comunità cristiana e della società civile.
4. L'8 dicembre, solennità della Immacolata Concezione, si celebra la "festa dell'adesione", con la quale l'Azione Cattolica Italiana dell'Arcidiocesi di Bologna ripropone e offre ai propri aderenti,

alla comunità ecclesiale e alla società civile le proprie finalità e il proprio servizio, delineati dallo Statuto e dal presente Atto Normativo diocesano.

5. Il Consiglio diocesano e i Consigli delle Associazioni parrocchiali, dei Movimenti e dei gruppi dell'Azione Cattolica bolognese, con proprie deliberazioni, possono prevedere forme aggiuntive che integrino le modalità e il "segno" dell'adesione stabiliti a livello nazionale, al fine di rispondere a specifiche e significative esigenze della vita associativa locale.
6. Il Consiglio diocesano, nel delineare le condizioni per la diffusione della stampa associativa diocesana, può determinare forme di abbonamento legate all'adesione.
7. Ogni socio, qualora ritenga che siano venuti meno i motivi e le condizioni che hanno portato all'adesione all'Azione Cattolica Italiana, ne dà comunicazione, tramite l'Associazione parrocchiale o il gruppo di appartenenza, all'Associazione diocesana, e dichiara la propria volontà di non farne più parte. Il ritiro ha effetto dalla data di comunicazione all'Associazione.
8. La mancata conferma annuale comporta gli stessi effetti dell'atto di ritiro.
9. Il Consiglio diocesano può deliberare l'esclusione di un socio dall'Azione Cattolica Italiana, quando risultino venute meno le condizioni previste per l'adesione all'Associazione dallo Statuto, dal Regolamento nazionale e dal presente Atto Normativo. La decisione deve essere assunta motivatamente, sentito anche il socio interessato.
10. Il Consiglio diocesano, in aggiunta a quanto gestito a livello nazionale, può stabilire un proprio sistema per la gestione degli elenchi dei soci a livello diocesano e locale.

Art. 5 – Diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'Associazione diocesana.

1. La partecipazione corresponsabile dei soci alla vita associativa comporta il rispetto dell'ordinamento associativo, l'assolvimento degli obblighi in esso definiti, l'esercizio dei diritti secondo le modalità e i tempi fissati dalla normativa associativa.
2. La qualità di socio comporta il diritto di prendere parte agli incontri a lui destinati e di esprimere, ove previsto, il proprio voto. Il socio può, altresì, formulare proposte in ordine alla vita associativa e offrire la propria collaborazione per la realizzazione delle attività previste dalla programmazione associativa.
3. Ciascun socio ha diritto alla trasparenza e all'accesso agli atti deliberativi e ai verbali degli organi associativi diocesani.
4. Gli educatori e i responsabili dell'Azione Cattolica dei Ragazzi rappresentano i fanciulli e i ragazzi aderenti all'Azione Cattolica Italiana negli organi dell'Associazione diocesana secondo le modalità stabilite nelle norme statutarie e regolamentari e nel presente Atto Normativo, purché essi stessi siano aderenti all'Associazione diocesana di Bologna.
5. I bambini e i ragazzi, resi ordinariamente presenti dai loro educatori e responsabili ai momenti in cui si esprime la vita democratica dell'Associazione, sono accompagnati in percorsi di partecipazione alla vita associativa e aiutati progressivamente a crescere nella dimensione della corresponsabilità e dell'impegno, eventualmente anche attraverso propri organismi rappresentativi.
6. La Presidenza diocesana promuove e sostiene lo svolgimento delle funzioni che competono all'Assemblea e al Consiglio.

Art. 6 – Regole per l'esercizio del voto (elettorato attivo).

1. Il diritto di voto è personale e il suo esercizio non può essere delegato, salvo per i casi esplicitamente previsti dal Regolamento nazionale e dal presente Atto Normativo.
2. Il voto si esprime a scrutinio palese a meno che non si tratti di votazioni per l'elezione o la designazione di persone, per l'accertamento di incompatibilità, di decadenza o, comunque, di responsabilità personali: in questi casi il voto avviene per scrutinio segreto.
3. Il diritto di voto viene esercitato dai soci appartenenti al settore adulti e da quelli appartenenti al settore giovani che hanno compiuto il 14° anno di età.

Art. 7 – Elettorato passivo e incarichi direttivi: conferimento, cessazione e incompatibilità.

1. Sono titolari dell'elettorato passivo tutti coloro che al momento della definizione delle candidature per l'elezione sono soci dell'Azione Cattolica Italiana, hanno compiuto il diciottesimo anno di età e rispondono alle altre eventuali condizioni esplicitamente previste dalle norme che regolano l'elezione. La mancata conferma annuale dell'adesione comporta la decadenza automatica da ogni incarico direttivo o consultivo all'interno dell'Associazione.
2. Non possono essere eletti responsabili del settore giovani, ai vari livelli, coloro che al momento dell'elezione abbiano superato il trentesimo anno di età.
3. Col termine "incarichi direttivi" si intendono gli incarichi associativi di: Presidente (diocesano e di Associazione parrocchiale), componente della Presidenza diocesana, Segretario diocesano di Movimenti.
4. Gli incarichi direttivi sono conferiti con mandato triennale. Se, nel corso del triennio, l'incarico diviene vacante il nuovo conferimento ad altro socio è valido fino al termine del triennio in corso.
5. Si provvede al conferimento degli incarichi direttivi secondo le modalità e i tempi fissati dal Consiglio diocesano, in conformità a quanto stabilito al riguardo dallo Statuto, dal Regolamento nazionale e dal presente Atto Normativo diocesano.
6. La designazione e la nomina dei Presidenti diocesano e di Associazione parrocchiale devono rispettare le seguenti procedure:
 - a. la proposta per la nomina del Presidente di Associazione parrocchiale è effettuata dal Consiglio della stessa Associazione, sulla base dell'indicazione espressa dall'Assemblea dei soci, con la designazione di una sola persona, secondo le modalità di cui al precedente art. 6, comma 2; la nomina è effettuata dall'Autorità ecclesiastica competente;
 - b. la proposta per la nomina del Presidente diocesano è effettuata dal Consiglio diocesano, con la designazione, a mezzo di elezione contestuale a scrutinio segreto, di una terna di soci. La nomina è di competenza dell'Arcivescovo della diocesi di Bologna;
 - c. per la designazione della terna: ogni Consigliere indica sull'apposita scheda, nel primo scrutinio, fino a tre nomi e, nei successivi, fino al numero necessario per completare la terna quando, nei precedenti scrutini, uno o due nominativi non abbiano ottenuto i voti necessari per farne parte. Nei primi tre scrutini è necessaria la maggioranza dei voti dei componenti del Consiglio con diritto di voto, mentre, dal quarto scrutinio, è sufficiente il voto della maggioranza dei votanti. Risultano designati i tre soci che hanno riportato le maggioranze richieste ed hanno ottenuto, nello scrutinio, il maggior numero di voti; in caso di parità si procede a ballottaggio. La terna così composta viene comunicata alla competente Autorità ecclesiastica con l'indicazione del numero dello scrutinio e del numero dei voti ottenuti relativi a ciascun nominativo.
7. Gli eletti ad incarichi direttivi possono ricoprire uno stesso incarico al massimo per due mandati consecutivi, così come previsto dall'art. 19 dello Statuto.
8. Per i casi di cessazione dagli incarichi direttivi e consultivi e i casi di incompatibilità, ineleggibilità, decadenza in relazione allo svolgimento di incarichi politici, si rinvia alle norme di cui agli articoli 11 e 12 del Regolamento nazionale di attuazione.
9. Il Consiglio diocesano, ove riscontri la cessazione delle condizioni che hanno determinato il decadere automatico dall'incarico di Consigliere diocesano di un socio in forza di candidatura ad un incarico politico di cui al comma 4 dell'art. 12 del Regolamento Nazionale, con delibera motivata può cooptare detto socio all'incarico di Consigliere diocesano, purché risultino rispettate le norme di cui al successivo art. 18 comma 9.

Art. 8 – L'Assistente e i sacerdoti collaboratori.

1. L'Assistente diocesano e i sacerdoti che collaborano collegialmente con lui secondo quanto previsto dall'art. 10, comma 4, dello Statuto, sono nominati dall'Arcivescovo della Diocesi di Bologna, secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 2 del Regolamento nazionale.

2. L'Assistente diocesano e i sacerdoti collaboratori per esercitare il servizio ministeriale loro affidato partecipano ad ogni aspetto della vita dell'Associazione e delle sue attività, prendono parte alle sedute degli organi deliberativi dell'Associazione (Assemblee, Consiglio e Presidenza) al fine di fornire il proprio contributo al necessario discernimento per l'assunzione delle decisioni associative che sono rimesse statutariamente al voto dei componenti laici dei predetti organi.

Capitolo III

Articolazione dell'Azione Cattolica Italiana dell'Arcidiocesi di Bologna

Art. 9 – Le Associazioni parrocchiali e interparrocchiali.

1. L'Associazione diocesana si articola in Associazioni parrocchiali secondo criteri di presenza significativa e di opportunità pastorale. Possono essere costituite, ove ne sussistano le condizioni, anche Associazioni interparrocchiali, alle quali si applicano le medesime disposizioni previste per quelle parrocchiali. La vita dell'Associazione parrocchiale include almeno
 - a. la programmazione e lo svolgimento di un cammino formativo unitario o di settore;
 - b. la costituzione degli organi associativi previsti dal presente Atto Normativo;
 - c. il collegamento con l'Associazione diocesana secondo le modalità previste dal presente Atto Normativo.
2. Una Associazione parrocchiale si costituisce per atto volontario dei suoi membri, che si impegnano ad aderire alle norme che regolano la vita dell'Associazione ed a conformarne l'attività all'identità e allo stile associativo come delineato nello Statuto nazionale e nel presente Atto Normativo diocesano. La costituzione viene poi ratificata dal Consiglio diocesano su proposta della Presidenza diocesana.
3. Ciascuna Associazione parrocchiale designa al proprio interno un Presidente che deve essere nominato dall'Autorità ecclesiastica competente, secondo le modalità di cui al precedente articolo 7 comma 6 lettera a; il Presidente rappresenta l'Associazione parrocchiale e ne coordina l'attività, curando anche la piena collaborazione con il Parroco e l'intera comunità.
4. Organi dell'Associazione parrocchiale sono:
 - a. l'Assemblea,
 - b. il Presidente,
 - c. il Consiglio.
5. Compete all'Assemblea dell'Associazione parrocchiale l'elezione del Consiglio al proprio interno e l'indicazione allo stesso Consiglio del nominativo da proporre per la nomina del Presidente (art. 7, comma 6, lettera a), l'approvazione del rendiconto finanziario annuale, l'approvazione, nel rispetto dello Statuto nazionale e del presente Atto Normativo diocesano, delle regole che disciplinano la vita dell'Associazione parrocchiale, la nomina dei propri rappresentanti in seno all'Assemblea diocesana, nonché l'approvazione delle linee guida per la programmazione associativa. L'Assemblea dell'Associazione parrocchiale, inoltre, può deliberare la fusione con altre Associazioni parrocchiali di Azione Cattolica, salvo ratifica da parte del Consiglio diocesano su proposta della Presidenza diocesana, e, con il voto favorevole dei due terzi degli aderenti aventi diritto di voto, può deliberare lo scioglimento dell'Associazione.
6. L'Assemblea è convocata almeno con cadenza annuale per l'approvazione delle linee guida per la programmazione, la rendicontazione dell'attività svolta e l'eventuale approvazione del rendiconto finanziario. Con cadenza triennale, in corrispondenza con il rinnovo delle cariche associative diocesane, è inoltre convocata l'Assemblea elettiva con il compito di eleggere il Consiglio Parrocchiale e di indicare il nominativo per la proposta di nomina del Presidente. L'Assemblea può inoltre essere convocata straordinariamente su richiesta di almeno un terzo degli aderenti con indicazione dei punti da inserire all'ordine del giorno.
7. Il Presidente dura in carica fino alla scadenza triennale degli incarichi direttivi, coordina la vita

dell'Associazione parrocchiale, partecipa in sua rappresentanza al Comitato diocesano dei presidenti e dei Responsabili vicariali, partecipa al gruppo di coordinamento territoriale ove costituito, è responsabile del mantenimento dei contatti dell'Associazione parrocchiale con le strutture e le istituzioni dell'Azione Cattolica a livello diocesano, è il referente primario di tutte le informazioni e le comunicazioni fra il Centro diocesano e l'Associazione parrocchiale, è responsabile della raccolta delle quote associative e della trasmissione alla Segreteria Generale diocesana delle somme di competenza e della relativa documentazione, è responsabile della tenuta delle scritture obbligatorie relative alla vita associativa, è responsabile della redazione del rendiconto finanziario annuale ove previsto, convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio. Il Presidente cessa dalla carica per dimissioni o per decadenza qualora venga meno il requisito dell'appartenenza all'Associazione o intervengano cause di incompatibilità o impossibilità di cui al precedente art. 7.

8. Il Presidente dell'Associazione parrocchiale può proporre all'Assemblea la nomina di un Amministratore al quale affidare la cura della gestione contabile e finanziaria dell'Associazione. Tale gestione deve essere svolta secondo i principi previsti per l'Associazione diocesana. Ove la gestione contabile e finanziaria non sia riferita alla sola raccolta del contributo associativo, il Presidente predisponde, anche a cura dell'Amministratore, il rendiconto finanziario annuale, secondo quanto previsto dal successivo art. 23 comma 5, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea, redatto secondo le forme e le prescrizioni stabilite dal Consiglio diocesano.
9. Il Presidente dell'Associazione parrocchiale può proporre all'Assemblea la nomina di un Segretario che lo coadiuva nella gestione organizzativa della vita dell'Associazione ed al quale è affidata la redazione dei verbali degli organi associativi e la tenuta della relativa documentazione.
10. Il Segretario e l'Amministratore devono essere aderenti all'Associazione e restano in carica fino alla scadenza dell'incarico del Presidente o fino a revoca, dimissioni o decadenza.
11. Il Consiglio dell'Associazione parrocchiale è costituito dal Presidente, dal Segretario e dall'Amministratore, ove presenti, e da un rappresentante per ciascuno dei settori presenti e da un educatore in rappresentanza degli aderenti all'ACR eletti a scrutinio segreto dall'Assemblea fra i soci dell'Associazione stessa. Il Consiglio dura in carica fino alla scadenza triennale degli incarichi direttivi dell'Associazione. Il Consiglio provvede alla formulazione della proposta per la nomina del Presidente, elabora la programmazione associativa unitaria e dei settori nel rispetto delle linee guida stabilite dall'Assemblea, collabora con il Presidente nello svolgimento dei suoi compiti, condivide con il Presidente la responsabilità dei collegamenti e delle comunicazioni dell'Associazione parrocchiale con le altre strutture associative territoriali e diocesane.
12. Devono essere oggetto di comunicazione alla Segreteria Generale diocesana:
 - a. lo svolgimento dell'assemblea parrocchiale elettiva,
 - b. la nomina, le dimissioni o la decadenza del Presidente, del Segretario e dell'Amministratore,
 - c. la deliberazione di fusione con altre Associazioni parrocchiali,
 - d. la nomina del Consiglio parrocchiale,
 - e. la deliberazione assembleare di approvazione del rendiconto finanziario annuale, ove previsto,
 - f. lo scioglimento dell'Associazione parrocchiale.
13. L'Assistente dell'Associazione parrocchiale di Azione Cattolica, di norma il parroco o il sacerdote designato dai parroci in caso di Associazione interparrocchiale, partecipa ad ogni aspetto ed attività della vita dell'Associazione e prende parte alle sedute dell'Assemblea e del Consiglio, qualora sia costituito, al fine di fornire il proprio contributo al necessario discernimento per l'assunzione delle decisioni associative che sono rimesse statutariamente al voto dei componenti laici dei predetti organi. I Diaconi permanenti collaborano con gli Assistenti secondo la loro specificità ministeriale.

Art. 10 – Il gruppo degli aderenti presso il centro diocesano.

1. Coloro che intendono prendere parte alla vita dell'Associazione ai sensi delle norme contenute

nello Statuto nazionale e del presente Atto Normativo diocesano, ma per i quali non è costituita l'Associazione parrocchiale, e che non ritengono opportuno aderire ad altra Associazione parrocchiale o ad altri gruppi e movimenti presenti nell'Associazione diocesana, possono aderire presso il centro diocesano.

2. Il Segretario Generale diocesano coordina e convoca il gruppo degli aderenti presso il centro diocesano, e adotta le necessarie iniziative per garantire la piena partecipazione dei suoi membri alla vita associativa secondo le prescrizioni contenute nel presente Atto Normativo.
3. Il gruppo degli aderenti presso il centro diocesano è rappresentato nell'Assemblea diocesana da due delegati fino a cinquanta aderenti e da un ulteriore delegato per ogni trenta aderenti o frazione di trenta oltre i primi cinquanta. I delegati sono nominati dall'assemblea degli aderenti presso il centro diocesano.

Art. 11 – Le articolazioni diocesane dei Movimenti nazionali dell’Azione Cattolica Italiana.

1. Le attività negli ambienti propri del Movimento Studenti e del Movimento Lavoratori costituiscono un'attenzione unitaria dell'Azione Cattolica diocesana. La Presidenza diocesana e i Movimenti riferiscono annualmente in Consiglio diocesano circa lo stato e le prospettive dell'attività associativa in questi ambiti.
2. Il Movimento Studenti di Azione Cattolica dell'Arcidiocesi di Bologna (MSAC), per tradizione denominato anche Gioventù Studentesca, e il Movimento Lavoratori di Azione Cattolica dell'Arcidiocesi di Bologna (MLAC), qualora costituito formalmente, costituiscono le articolazioni diocesane dei rispettivi Movimenti nazionali di Azione Cattolica. I loro membri partecipano alla vita dell'Associazione diocesana attraverso la partecipazione al Movimento e secondo le forme e la regolamentazione che ne sono proprie.
3. Le articolazioni diocesane dei Movimenti nazionale di Azione Cattolica convocano ordinariamente ogni tre anni il Congresso dei propri aderenti, prima dell'Assemblea elettiva dell'Associazione diocesana, per determinare, in sintonia con la programmazione dell'Associazione diocesana di A.C., gli obiettivi e le linee programmatiche del Movimento. Il Congresso diocesano ha inoltre il compito di eleggere a maggioranza assoluta dei partecipanti i due Segretari diocesani di ciascun Movimento. L'elezione dei Segretari diocesani dei Movimenti è ratificata dal Consiglio diocesano dell'Azione Cattolica.
4. Il Movimento Studenti di Azione Cattolica dell'Arcidiocesi di Bologna partecipa alla vita dell'Associazione diocesana attraverso la collaborazione con il settore giovani all'interno dell'équipe diocesana. Il settore giovani individua nella programmazione annuale gli spazi e le iniziative in cui si svolge la collaborazione con il Movimento Studenti. Il Movimento Studenti di Bologna è rappresentato nell'Assemblea diocesana dai Segretari diocesani e da tre delegati fino a cinquanta aderenti e da un ulteriore delegato per ogni trenta aderenti o frazione di trenta oltre i primi cinquanta con un massimo di nove delegati, e nel Consiglio diocesano dai Segretari diocesani con diritto di voto e dal proprio Assistente.
5. Il Movimento Lavoratori di Azione Cattolica dell'Arcidiocesi di Bologna, se costituito, partecipa alla vita dell'Associazione diocesana attraverso la collaborazione con il settore adulti all'interno dell'équipe diocesana, ed è rappresentato nell'Assemblea diocesana dai Segretari diocesani e da tre delegati fino a cinquanta aderenti e da un ulteriore delegato per ogni trenta aderenti o frazione di trenta oltre i primi cinquanta con un massimo di nove delegati, e nel Consiglio diocesano dai Segretari diocesani con diritto di voto e dal proprio Assistente.

Art. 12 – Gruppi e Movimenti diocesani.

1. Nell'ambito dell'Associazione diocesana, qualora se ne ravvisi l'opportunità in relazione agli scopi ed allo stile propri dell'Azione Cattolica, possono essere istituiti Gruppi di Azione Cattolica per estendere la presenza associativa in ambienti o realtà pastorali diverse da quelle parrocchiali, ovvero per animare particolari spazi di impegno laicale.
2. La costituzione di un Gruppo di Azione Cattolica si svolge attraverso una dichiarazione di volontà dei suoi aderenti nella quale deve essere specificato l'ambiente, la realtà pastorale o gli

spazi di impegno laicale nei quali il Gruppo intende svolgere la propria attività e gli obiettivi che intende perseguire. Il Consiglio diocesano approva la costituzione del Gruppo, valutata la conformità con l'identità associativa e le norme contenute nello Statuto e nel presente Atto Normativo diocesano.

3. Il Gruppo di Azione Cattolica nomina al suo interno un Segretario che lo rappresenta nell'Assemblea diocesana. L'attività dei Gruppi di Azione Cattolica fa capo alla Presidenza diocesana, che riferisce annualmente in Consiglio diocesano sul loro andamento.
4. Più Gruppi di Azione Cattolica operanti nella Diocesi di Bologna in ambiti di impegno simili, possono unirsi a costituire un Movimento diocesano. Tale costituzione deve essere ratificata dal Consiglio diocesano.
5. L'organizzazione dei Movimenti diocesani di Azione Cattolica e le loro modalità di funzionamento sono stabilite in modo autonomo dagli stessi secondo i principi generali che regolano la vita dell'Associazione. Ciascun Movimento diocesano elegge al proprio interno un Segretario diocesano che lo rappresenta nel Consiglio diocesano. Ogni Movimento diocesano è rappresentato nell'Assemblea diocesana dal Segretario diocesano e da due delegati fino a cinquanta aderenti e da un ulteriore delegato per ogni trenta aderenti o frazione di trenta oltre i primi cinquanta.

Art. 13 – Il collegamento vicariale.

1. Qualora lo ritengano opportuno le Associazioni parrocchiali di un medesimo Vicariato possono istituire un collegamento vicariale, con il compito di promuovere e coordinare iniziative comuni, di contribuire al rafforzamento dei collegamenti fra le Associazioni parrocchiali interessate e con l'Associazione diocesana e di promuovere e sostenere l'istituzione di nuove Associazioni parrocchiali nel Vicariato.
2. Organi del collegamento vicariale sono il Responsabile vicariale e l'équipe vicariale.
3. Il Responsabile vicariale è eletto a scrutinio segreto dall'assemblea dei rappresentanti delle Associazioni parrocchiali del Vicariato (come individuati alla lettera c del comma 2 dell'art. 17 del presente Atto Normativo diocesano) fra i soci delle stesse Associazioni del Vicariato e resta in carica fino alla prima scadenza triennale degli incarichi direttivi o fino a dimissioni o decadenza, coordina l'attività dell'équipe, partecipa al Comitato diocesano dei presidenti, collabora con la Presidenza diocesana per l'attività di coordinamento delle Associazioni parrocchiali, collabora con le équipe diocesane per le attività di interesse diocesano promosse nel Vicariato, partecipa con diritto di voto all'Assemblea diocesana, provvede alle comunicazioni alla Segreteria Generale diocesana di cui al successivo comma 5 e trasmette alla medesima le altre informazioni eventualmente richieste.
4. L'équipe vicariale è costituita dai Presidenti delle Associazioni parrocchiali del Vicariato ed eventualmente integrata da membri dei Consigli delle Associazioni parrocchiali. Il Responsabile vicariale può chiamare a far parte dell'équipe altri aderenti che, in relazione alle specifiche attività svolte o programmate, ritenga opportuno convocare. L'équipe vicariale individua gli spazi di impegno e le iniziative da svolgere a livello vicariale e collabora con il Responsabile vicariale nella loro realizzazione.
5. Devono essere oggetto di comunicazione alla Segreteria Generale diocesana:
 - a. lo svolgimento dell'assemblea delle Associazioni parrocchiali riunite del Vicariato;
 - b. la nomina del responsabile Vicariale, le sue dimissioni o decadenza.

Art. 14 – Il Comitato diocesano dei Presidenti e dei Responsabili vicariali.

1. Il Comitato diocesano dei Presidenti e dei Responsabili vicariali è costituito dai Presidenti delle Associazioni parrocchiali, dai Responsabili Vicariali, dal Segretario Generale e dal Presidente diocesano.
2. Il Comitato diocesano presenta all'Assemblea diocesana elettiva la lista dei candidati dei Presidenti parrocchiali e dei Rappresentanti vicariali di cui al successivo art. 17, comma 6.
3. Il Comitato diocesano dei Presidenti e dei Responsabili vicariali collabora con la Presidenza per

il coordinamento della vita unitaria dell'Associazione, elabora proposte e organizza iniziative per lo sviluppo dell'Associazione nel territorio e negli ambiti di impegno presenti nella Diocesi, formula proposte per la discussione nel Consiglio diocesano e in Assemblea diocesana, anche in relazione all'organizzazione dell'Associazione sul territorio, formula proposte di modifica dell'Atto Normativo diocesano o dei regolamenti diocesani.

Art. 15 – Relazione tra Associazione diocesana di Azione Cattolica e FUCI, MEIC e MIEAC.

1. Ai sensi dell'art 38 dello Statuto si prevede l'inserimento di rappresentanti di FUCI, MEIC e MIEAC nell'Assemblea diocesana e nel Consiglio diocesano dell'Azione Cattolica Italiana dell'Arcidiocesi di Bologna e di rappresentanti dell'Associazione diocesana di Azione Cattolica nei corrispondenti organi collegiali della FUCI, del MEIC e del MIEAC.
2. Le forme e i modi di tali partecipazioni sono definiti da un apposito Regolamento di attuazione conforme a quello approvato a livello nazionale, predisposto dalla Presidenza diocesana di Azione Cattolica e dagli organismi direttivi diocesani di FUCI, MEIC e MIEAC e approvato dal Consiglio diocesano dell'Azione Cattolica Italiana dell'Arcidiocesi di Bologna.

Capitolo IV

Ordinamento dell'Associazione diocesana

Art. 16 – Gli organi dell'Associazione diocesana

Sono organi dell'Azione Cattolica Italiana dell'Arcidiocesi di Bologna:

- a. l'Assemblea diocesana,
- b. il Consiglio diocesano,
- c. la Presidenza diocesana,
- d. il Presidente diocesano.

Art. 17 – L'Assemblea diocesana

1. L'Assemblea diocesana esercita la funzione elettiva per la formazione del Consiglio e delibera in ordine all'Atto Normativo, agli obiettivi e alle linee programmatiche pluriennali in sintonia con le indicazioni dell'Associazione nazionale e le linee pastorali diocesane.
2. All'Assemblea diocesana sono chiamati a partecipare:
 - a. i componenti del Consiglio diocesano,
 - b. i Responsabili vicariali,
 - c. le Associazioni parrocchiali rappresentate dal Presidente, da un delegato per ciascuno dei settori presenti, da un educatore, purché egli stesso aderente, in rappresentanza dei ragazzi aderenti all'ACR, da un ulteriore delegato per ogni trenta aderenti o frazione di trenta oltre i primi cinquanta,
 - d. le articolazioni diocesane dei Movimenti nazionali di Azione Cattolica, se presenti, rappresentate ciascuna dai Segretari diocesani e da tre delegati fino a cinquanta aderenti e da un ulteriore delegato per ogni trenta aderenti o frazione di trenta oltre i primi cinquanta, fino ad un massimo di nove delegati,
 - e. il gruppo degli aderenti presso il centro diocesano rappresentato nell'Assemblea diocesana da due delegati fino a cinquanta aderenti e da un ulteriore delegato per ogni trenta aderenti o frazione di trenta oltre i primi cinquanta,
 - f. i Gruppi e i Movimenti diocesani dell'Azione Cattolica Italiana formalmente costituiti nella Diocesi secondo le modalità previste nel precedente art. 12,
 - g. i rappresentanti di FUCI, MEIC e MIEAC secondo quanto stabilito dal Regolamento di attuazione di cui al precedente art. 15, comma 2.
3. L'Assemblea diocesana è convocata ordinariamente ogni tre anni per deliberare gli obiettivi e le

linee programmatiche dell'Azione Cattolica Italiana dell'Arcidiocesi di Bologna per il triennio successivo e per eleggere il Consiglio diocesano dell'Associazione. È convocata in via straordinaria per affrontare temi di grande rilevanza per la vita associativa che non trovano riferimento nelle linee programmatiche e negli obiettivi già deliberati e che è opportuno affrontare prima della scadenza triennale.

4. L'Assemblea diocesana è convocata dal Consiglio diocesano che, ove occorra, determina anche con propria deliberazione le modalità per la presentazione delle candidature, per lo svolgimento delle operazioni elettorali, compresa la nomina della commissione elettorale, e per la presentazione di proposte, la discussione, l'approvazione di documenti.
5. L'Assemblea diocesana, convocata in via ordinaria per provvedere alla formazione del Consiglio diocesano, ne elegge diciassette componenti.
6. Le elezioni si svolgono su 4 liste che raccolgono rispettivamente le candidature riferite alle seguenti componenti la realtà associativa: Adulti, Giovani, responsabili dell'ACR e Presidenti parrocchiali e Responsabili vicariali. Le modalità di formazione delle liste dei candidati per Adulti, Giovani e Responsabili ACR viene determinata dal Consiglio diocesano con propria deliberazione tenendo conto delle indicazioni delle Associazioni parrocchiali e delle équipes diocesane. La lista dei Presidenti parrocchiali e dei Responsabili vicariali viene formata dal Comitato diocesano dei Presidenti e dei Responsabili vicariali, come previsto dal precedente art. 14 comma 2.
7. L'Assemblea elegge 3 candidati della lista degli Adulti; 3 candidati della lista dei Giovani; 3 candidati della lista dei Responsabili dell'ACR e 8 candidati dalla lista dei Presidenti parrocchiali e dei Responsabili vicariali.
8. Sono eletti, per ciascuna lista, i candidati che hanno ricevuto il maggior numero di voti; a parità di voti è eletto il più anziano in età.
9. Ogni componente l'Assemblea diocesana partecipa, secondo il disposto dell'art. 19, comma 2 dello Statuto, alle votazioni su ciascuna delle liste indicate al comma 6 del presente articolo e può esprimere fino a due preferenze per ognuna di esse.

Art. 18 – Il Consiglio diocesano.

1. Al Consiglio diocesano spettano:
 - a. la funzione elettiva per la formazione della Presidenza;
 - b. la definizione e la verifica della programmazione associativa, in sintonia con gli obiettivi e le linee programmatiche pluriennali approvate dall'Assemblea diocesana, con le indicazioni dell'Associazione nazionale e le linee pastorali diocesane;
 - c. le funzioni deliberative dei regolamenti e dei documenti di indirizzo;
 - d. la determinazione, secondo le modalità previste dal presente Statuto, delle quote associative;
 - e. la approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo annuali.
2. Il Consiglio diocesano deve essere composto in misura maggioritaria dai membri eletti dall'Assemblea diocesana di cui all'art. 17 comma 7.
3. Fanno inoltre parte del Consiglio diocesano:
 - a. i membri della Presidenza diocesana in carica che non siano già consiglieri;
 - b. i due Segretari diocesani di ciascuna delle articolazioni diocesane dei Movimenti nazionali di Azione cattolica, ove presenti;
 - c. i Segretari dei Movimenti diocesani eventualmente costituiti;
 - d. i rappresentanti di FUCI, MEIC e MIEAC secondo quanto stabilito dal Regolamento di attuazione di cui al precedente art. 15, comma 2;
 - e. i consiglieri nazionali e i membri della Delegazione regionale aderenti all'Associazione diocesana;
 - f. il Viceresponsabile diocesano dell'A.C.R., ove nominato, in caso non sia già consigliere;
 - g. gli eventuali consiglieri cooptati di cui al successivo comma 8.
4. Conformemente all'art. 8 del presente Atto Normativo, partecipano alle sedute del Consiglio diocesano l'Assistente Generale diocesano e i sacerdoti suoi collaboratori (assistenti di settore,

dell'A.C.R. e dei Movimenti dell'Associazione diocesana).

5. Il Consiglio diocesano, riunito in prima seduta dopo le elezioni dell'Assemblea diocesana sotto la presidenza del consigliere più anziano, provvede alla formulazione della proposta per la nomina del Presidente diocesano, designando una terna di soci secondo quanto previsto dall'art. 7 comma 6 lettera c del presente Atto Normativo.
6. Il Consiglio diocesano, in apposita seduta successiva alla nomina del Presidente diocesano, elegge gli altri componenti la Presidenza diocesana. Le proposte di candidatura per i due vicepresidenti giovani, i due vicepresidenti adulti e il responsabile dell'ACR sono di competenza del Consiglio. Le proposte di candidatura per il Segretario generale e l'Amministratore sono di competenza del Presidente.
Per l'elezione dei componenti della Presidenza ogni consigliere esprime sull'apposita scheda un voto per ogni componente da eleggere, fra le candidature formulate. Nei primi tre scrutini è necessaria la maggioranza dei componenti del Consiglio aventi diritto di voto, mentre, dal quarto scrutinio, è sufficiente il voto della maggioranza dei votanti.
7. Il Responsabile diocesano dell'A.C.R., ove lo ritenga opportuno e in accordo con la Presidenza diocesana, può proporre al Consiglio diocesano la nomina di un Viceresponsabile diocesano dell'A.C.R. secondo le modalità di cui al precedente art. 6, comma 2. Il Viceresponsabile diocesano dell'A.C.R. entra a far parte del Consiglio diocesano con diritto di voto.
8. Il Consiglio diocesano esercita ogni altra funzione di nomina di incarichi diocesani con le modalità di cui all'art. 6 comma 2 del presente Atto Normativo.
9. Il Consiglio diocesano può cooptare ulteriori membri fino ad un massimo di cinque e comunque in numero tale da rispettare il dettato del comma 2 del presente art. 18. La cooptazione avviene a seguito di votazione a scrutinio segreto con approvazione da parte della maggioranza dei componenti del Consiglio aventi diritto di voto.
10. La decadenza dall'incarico di consigliere diocesano a norma del comma 1 dell'art. 11 del Regolamento nazionale di attuazione è automatica in caso di assenza senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive del Consiglio e comporta, per i consiglieri eletti dall'Assemblea, il subentro, ove possibile, del primo dei non eletti della stessa lista.
11. Il Consiglio diocesano è convocato e presieduto dal Presidente, e svolge i propri lavori sulla base dell'ordine del giorno fissato dalla Presidenza diocesana, previamente comunicato. Salvo quanto diversamente disposto dallo Statuto, dal regolamento nazionale e dal presente Atto Normativo diocesano, il Consiglio diocesano è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei membri aventi diritto al voto presenti.
12. Il Presidente deve provvedere tempestivamente alla convocazione del Consiglio diocesano quando almeno un terzo dei componenti aventi diritto al voto lo richieda con contestuale indicazione degli argomenti da trattare per rilevanti e urgenti motivi.

Art. 19 – La Presidenza diocesana.

1. È compito della Presidenza diocesana dare attuazione alle linee programmatiche approvate dall'Assemblea diocesana, alle indicazioni dell'Associazione nazionale e alle deliberazioni del Consiglio diocesano nel rispetto dello Statuto nazionale e del presente Atto Normativo.
La Presidenza diocesana ha inoltre il compito di coordinare e verificare le attività delle équipes diocesane dei settori e dell'A.C.R. e dei Movimenti diocesani, sia in ordine al rispetto delle linee associative sia in relazione all'unitarietà dell'Associazione diocesana, facendone annualmente relazione in Consiglio diocesano.
2. Della Presidenza diocesana fanno parte, oltre al Presidente diocesano, due Vicepresidenti per il settore adulti (di norma un uomo e una donna) e due Vicepresidenti per il settore giovani (di norma un uomo e una donna), per seguire le finalità associative con riferimento ai Settori, il Responsabile diocesano dell'Azione Cattolica dei Ragazzi, il Segretario generale diocesano e l'Amministratore diocesano. A discrezione del Presidente diocesano, può essere chiamato a far parte della Presidenza diocesana anche l'eventuale Viceresponsabile diocesano dell'A.C.R..
3. Il Segretario Generale diocesano coadiuva il Presidente diocesano nella gestione organizzativa

della vita dell'Associazione, cura la redazione dei verbali degli organi associativi e la tenuta della relativa documentazione e partecipa con diritto di voto alle sedute del Consiglio e della Presidenza. Al Segretario Generale diocesano, inoltre, è affidato il coordinamento del gruppo degli aderenti presso il centro diocesano di cui al precedente art. 10, delle Associazioni parrocchiali e dei collegamenti vicariali, nonché la raccolta e la conservazione delle documentazioni relative agli atti delle Associazioni parrocchiali, dei Gruppi, dei Movimenti e dei collegamenti vicariali. Il Segretario Generale diocesano assicura il funzionamento degli uffici e dei servizi diocesani dell'Associazione.

4. L'Amministratore diocesano cura la redazione dei bilanci e la tenuta della contabilità associativa, svolge attività di consulenza agli organi associativi nelle materie di sua competenza, partecipa con diritto di voto alle sedute del Consiglio e della Presidenza, riferisce annualmente in Consiglio sull'andamento dell'attività amministrativa in corrispondenza della seduta di approvazione del bilancio consuntivo, riferisce annualmente in Consiglio sull'attività dell'Opera diocesana Giovanni Acquaderni, alla quale è affidata parte del patrimonio associativo.

Art. 20 – Il Presidente diocesano.

1. Il Presidente diocesano è nominato dall'Arcivescovo di Bologna su proposta del Consiglio diocesano (art. 7, comma 6).
2. Il Presidente diocesano rappresenta l'Associazione diocesana dell'Azione Cattolica sia in ambito ecclesiale, sia in ambito civile, anche per gli effetti giuridici (art. 2, comma 4).
3. Al Presidente diocesano competono le proposte al Consiglio diocesano di candidatura per il Segretario generale diocesano e l'Amministratore diocesano.
4. Il Presidente diocesano promuove e coordina le attività della Presidenza diocesana, convoca e presiede le riunioni del Consiglio diocesano e presiede l'Assemblea diocesana sia in convocazione ordinaria che straordinaria.
5. Il Presidente diocesano garantisce l'unitarietà e la collegialità nell'Associazione.

Art. 21 – Le équipe diocesane.

1. Le attività e il lavoro dei settori sono promossi e coordinati dai rispettivi Vicepresidenti diocesani con la collaborazione di équipe diocesane di settore. Le attività e il lavoro dell'A.C.R. sono promossi e coordinati dal Responsabile diocesano dell'A.C.R. con la collaborazione del Viceresponsabile diocesano, ove nominato, e dell'équipe diocesana dell'A.C.R..
2. I Vicepresidenti diocesani di settore e il Responsabile diocesano dell'A.C.R. possono avvalersi di persone all'interno delle rispettive équipe diocesane alle quali affidare lo svolgimento di particolari attenzioni, incarichi e attività.
3. I membri delle équipe diocesane sono scelti rispettivamente dai Vicepresidenti di settore e dal Responsabile diocesano dell'A.C.R., in accordo con la Presidenza diocesana.
4. Il Consiglio diocesano può formulare linee di indirizzo circa la formazione e le attività delle équipe diocesane di settore e dell'A.C.R..

Capitolo V

Disposizioni amministrative

Art. 22 – Contributi associativi.

Il Consiglio diocesano, con propria delibera, fissa annualmente i contributi associativi richiesti ai soci, le modalità e i tempi del loro conferimento tenendo conto della misura dei contributi nazionali e dei criteri stabiliti dal Consiglio Nazionale.

Il Consiglio diocesano può stabilire linee guida per la raccolta dei contributi nelle Associazioni e nei gruppi di cui l'Azione Cattolica bolognese si compone.

Art. 23 – Gestione amministrativa.

1. La responsabilità dell'amministrazione dell'Associazione diocesana spetta al Presidente, che ne affida la cura all'Amministratore eletto secondo le modalità previste dal presente Atto Normativo (art. 18, comma 6) e con i compiti precisati nel comma 4 del precedente art. 19, coadiuvato da un Comitato per gli affari economici con funzioni consultive.
2. Il Comitato per gli affari economici dell'Associazione diocesana è composto dall'Amministratore, che lo presiede, e da due soci competenti in materia amministrativa eletti dal Consiglio diocesano su proposta del Presidente diocesano.
3. Il Comitato per gli Affari Economici è convocato dall'Amministratore almeno due volte all'anno, e comunque ogni qualvolta l'Amministratore lo ritenga necessario, per funzioni consultive in materia contabile, patrimoniale, finanziaria e amministrativa e per la formazione dei bilanci preventivo e consuntivo.
4. La gestione amministrativa dell'Associazione deve essere svolta secondo i principi di correttezza e trasparenza. I soci hanno diritto di prendere visione dei bilanci preventivo e consuntivo approvati dal Consiglio.
5. La responsabilità dell'amministrazione delle Associazioni parrocchiali spetta ai Consigli, ove costituiti, o ai Presidenti.
6. Dell'approvazione dei rendiconti delle Associazioni parrocchiali deve essere data comunicazione alla Segreteria Generale dell'Associazione diocesana. La documentazione relativa deve essere conservata a cura dei Presidenti per almeno cinque anni dall'approvazione ed esibita a richiesta degli aderenti e della Segreteria Generale dell'Associazione diocesana.
7. Al Consiglio diocesano spetta il potere regolamentare in materia amministrativa e contabile.

Capitolo VI Norme finali

Art. 24 – Modifiche all'Atto Normativo diocesano.

Ogni eventuale modifica al presente Atto Normativo diocesano deve essere approvata dall'Assemblea diocesana; le modifiche così approvate diventano operative a seguito della favorevole valutazione di conformità statutaria e regolamentare espressa dal Consiglio nazionale.

Art. 25 – Regolamenti di attuazione.

I Regolamenti relativi alle materie di cui al presente Atto Normativo sono approvati dal Consiglio diocesano con il voto favorevole della maggioranza dei componenti aventi diritto al voto.

Art. 26 – Scioglimento dell'Associazione diocesana.

1. Lo scioglimento dell'Associazione diocesana è deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole dei due terzi degli aventi diritto al voto e diventa operativo dopo la ratifica da parte del Consiglio nazionale.
2. Il patrimonio residuo, effettuata la liquidazione, è devoluto ad altro Ente con finalità analoghe, nel rispetto della normativa che regola gli Enti non commerciali; la relativa delibera è assunta dal Consiglio diocesano col voto favorevole di almeno tre quarti dei componenti, sentiti il Consiglio nazionale e l'Arcivescovo di Bologna.